

Proposta di legge al Parlamento n. 3

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

SOMMARIO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 bis del d.lgs. 155/2012

Art. 3 - Invarianza finanziaria

Il Consiglio regionale

Approva

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Interventi delle Regioni)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le Regioni richiedenti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.
2. Le convenzioni e i decreti ministeriali di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale soppresse dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.
3. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale, di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.
4. Il ripristino o l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere per ogni tribunale ordinario l'istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul medesimo circondario.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono che le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
6. Le spese a carico delle Regioni, indicate al comma 5, possono essere sostenute anche dagli enti locali interessati al ripristino o all'istituzione previa intesa con la Regione.
7. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura.
8. In seguito al ripristino e alla istituzione dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, sono conseguentemente adeguati:
 - a) **la tabella A di cui all'articolo 1 del presente decreto;**
 - b) **l'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto (tabella allegata al R.D. 12/1941 come tabella A);**
 - c) **l'allegato 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto (tabella allegata alla legge 354/1975 come tabella A);**
 - d) **l'allegato 3, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto (tabella allegata al DPR 757/1951 come tabella N)."**

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 bis del d.lgs. 155/2012)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012 è abrogato.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.